

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4095

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CERRETI GIULIO, FOA, VIGORELLI, VACCHETTA, SPALLONE, RAFFAELLI, CURTI IVANO, JACOMETTI, PASSONI**

*Presentata il 7 agosto 1962*

Restituzione dell'Alleanza cooperativa torinese  
alla forma e all'ordinamento di Società cooperativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Alleanza cooperativa torinese è il più anziano ed il più grande dei più forti complessi cooperativi del nostro Paese; purtroppo, però, insieme con le cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, malgrado i 17 anni trascorsi dalla completa liberazione del nostro Paese dalla oppressione fascista, è uno dei due unici Enti cooperativi che sia costretto nell'ordinamento antiggiuridico impostogli dal fascismo.

Essa sorse nel 1899 da un patto di alleanza stipulato tra due Enti mutualistici allora esistenti in Torino: la Società di mutuo soccorso « Associazione generale degli operai di ambo i sessi di Torino » e la Cooperativa di « Consumo società anonima cooperativa ferroviaria di consumo di Torino ».

L'Alleanza cooperativa torinese rappresentò con questa sua denominazione la configurazione e la rappresentazione esterna del patto con il quale i due predetti enti si impegnarono ad effettuare da allora in poi in comune, esclusivamente mediante il nuovo organismo da esse creato, l'approvvigionamento, l'esercizio, la gestione e la direzione dei loro rispettivi spacci alimentari e delle altre loro rispettive attività economiche, fino ad allora esercitate in concorrenza tra loro.

Soci dell'Alleanza cooperativa torinese furono, quindi, i due predetti Enti coo-

perativi contraenti, che ne pattuirono la amministrazione e la direzione in comune mediante un Consiglio costituito pariteticamente dai rispettivi loro rappresentanti; gli stabilimenti e gli esercizi esistenti, dei quali l'alleanza cooperativa torinese assunse la gestione, la amministrazione e la direzione per conto comune dei due enti che la avevano costituita, rimasero di proprietà rispettiva dei medesimi, alla rispettiva proprietà dei quali vennero di volta in volta attribuiti i beni successivamente da essi acquistati e che vennero affidati solo in uso all'Alleanza cooperativa torinese per l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda comune.

Per quei tempi, si era alla fine del secolo scorso, l'Alleanza cooperativa torinese fu una creazione indubbiamente originale del movimento mutualistico torinese che precorse, anche rispetto ai movimenti cooperativi stranieri, la concezione moderna della razionalizzazione e concentrazione delle imprese cooperative.

Amministrata e diretta da lavoratori, democraticamente eletti da lavoratori, l'Alleanza cooperativa torinese seppe richiamare su di se il favore unanime e l'afflusso solidaristico dei soci delle due istituzioni promotrici e delle rispettive famiglie; in breve volgere di anni si consolidò notevolmente, estese la sua attività mutualistica anche alla provincia

riuscendo a stringere attraverso i suoi distributori e le sue molteplici iniziative di carattere culturale, ricreativo ed assistenziale il legame con la intera classe operaia di Torino che la considerò e la sostenne come una dei suoi fortilizi.

Alla fine della prima guerra mondiale l'Alleanza cooperativa torinese era l'azienda cooperativa più importante del nostro Paese, modello non solo per la cooperazione italiana ma anche per quella degli altri Paesi.

Forte sodalizio operaio, istituzione democratica dei lavoratori torinesi l'Alleanza cooperativa torinese non poteva sfuggire alle mire fasciste, che in Torino si manifestarono con particolare intensità e con episodi di raccapricciante ferocia, ed essa, quindi, tra il 1921 ed il 1922 fu oggetto di inaudite violenze. Infatti, le distrussero le devastarono ed incendiarono il Teatro del Popolo, la Biblioteca, la Birreria, la sede di Corso Galileo Ferraris e decine e decine di distributori ed ambulatori di città e provincia, aggiungendo feroci violenze alle persone dei suoi dirigenti ed indiscriminatamente a tutti coloro che le squadrace fasciste trovarono nei locali oggetto delle loro devastazioni ed incendi.

Presi dal panico, i depositanti si affollano agli sportelli per il ritiro a vista dei propri risparmi, e, aggiungendosi alle perdite dei beni materiali, il salasso del ritiro dei depositi fino al loro esaurimento, l'Alleanza cooperativa torinese, anche per il rifiuto delle Banche (suggerite dall'alto) di concederle i mutui richiesti, fu condotta a quello stremo finanziario che dal fascismo fu auspicato e voluto per volerla di autorità ai suoi fini insieme con i due Enti compartecipati, l'Associazione generale operaia e la Cooperativa ferroviaria. Infatti con decreto governativo del novembre 1922 Alleanza Cooperativa torinese fu sottoposta alla gestione temporanea di un commissario di nomina prefettizia, quindi con altro decreto del 21 gennaio 1923 fu data in amministrazione ad una Commissione di nomina governativa che, secondo direttive ricevute e prescindendo dalla volontà dei suoi soci, effettuò, con vendite affrettate, lo smembramento e la liquidazione di una parte notevole del suo complesso aziendale e finalmente, con un nuovo decreto dell'aprile 1923, rivelatore delle vere finalità del Governo fascista, prescindendo dalle volontà dei soci suoi legittimi proprietari, violando la sua sostanziale natura di impresa cooperativa, l'Alleanza Cooperativa torinese veniva di autorità trasferita alla gestione in proprio di un gruppo di banche torinesi.

Ma la forte ed unanime reazione della opinione pubblica che, giustamente considerava l'Alleanza cooperativa torinese come parte della vita e della tradizione di Torino, indusse il fascismo a rinunciare al troppo sfacciato arbitrio di questo decreto, e ad indietreggiare sull'altro del riconoscimento dell'Alleanza cooperativa torinese come ente morale.

Infatti con decreto reale n. 1363 del 14 giugno 1923 l'Alleanza cooperativa torinese veniva riconosciuta come ente morale avente lo scopo di provvedere all'approvigionamento ed alla vendita di derrate oggetto di largo consumo nella città di Torino e eventualmente in altri comuni della provincia con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provveduti di mezzi di fortuna.

Sebbene non sopprimesse la finalità e la sostanza cooperativa per le quali l'Alleanza cooperativa Torinese era stata creata, e lasciasse formalmente partecipi della sua amministrazione i rappresentanti, insieme con quelli di alcuni enti impostile come finanziatori, dell'Associazione generale operai e della Cooperativa ferroviaria, trattavasi, sempre se pur meno sfacciato, di un arbitrio di potere, perché, secondo i principi giuridici anche allora vigenti, il potere esecutivo, senza una previa legge generale modificativa delle norme regolatrici della materia, non poteva modificare di autorità, prescindendo dalla volontà dei suoi membr, la forma e la struttura di un ente sociale privato come l'Alleanza cooperativa Torinese riconoscendolo come ente morale, per imporgli un presidente di nomina governativa, un ordinamento di elaborazione governativa, ed attribuirgli in proprietà, violando la libertà di disporre dei propri beni, tutte le attività e le proprietà tenute fino ad allora in gestione ma di pertinenza dell'Associazione generale operai e della cooperativa Ferroviaria che ne erano i promotori ed i soli compartecipati.

Successivamente, nel 1933, il governo fascista emanò il nuovo regio decreto legge n. 995 del 29 giugno, col quale completò l'opera di soppressione della Associazione generale operai e della Cooperativa ferroviaria, definitivamente sciogliendole, e passò di autorità i loro residui patrimoni e tutti i loro soci all'Alleanza Cooperativa torinese alla quale però (sebbene per effetto di questo assorbimento degli enti cooperativi disciolti essa fosse diventata la loro diretta continuatrice cooperativa) fu con lo stesso decreto imposto un ordinamento statutario che, pur ricalcando formalmente quello delle società cooperative, se ne discosta sostanzialmente per l'intromis-

sione paternalistica del potere governativo in tutti i più importanti atti sociali, poiché, riducendo i diritti dei soci ad una semplice lustra, eliminando ogni loro potere di libera ed autonoma determinazione negli affari sociali, riserva all'Autorità governativa, la nomina del presidente, la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, la determinazione delle retribuzioni degli amministratori e dei sindaci, la sostituzione degli amministratori e sindaci cessati di carica, ecc.

Questo ordinamento *imposto di autorità* ai nuovi soci persone fisiche dell'Alleanza cooperativa torinese non soltanto non era legittimato da alcuna legge preesistente, ma era anzi contrastante colle stesse leggi in quel tempo emanate dal fascismo per la vigilanza degli enti cooperativi.

Infatti secondo le stesse leggi, *fasciste*, di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1962, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, il primo istitutivo della vigilanza governativa sulle società cooperative ed il secondo diretto a renderla più efficiente, l'Autorità governativa aveva *soltanto* i poteri:

di sciogliere i Consigli di amministrazione, sostituendoli con un commissario governativo, nelle cooperative funzionanti irregolarmente o inosservanti delle disposizioni di legge e di statuto o il cui raggiungimento degli scopi sociali fosse compromesso (articolo 1 del regio decreto legge n. 2288 del 1926);

di sostituire i liquidatori delle cooperative sciolte in caso di liquidazione irregolare o poco spedita (articolo 4 del regio decreto legge n. 1882 del 1930);

di attribuire i poteri dell'assemblea per determinati atti ai commissari preposti alle cooperative non costituite in nome collettivo (articolo 5 del regio decreto legge n. 1882);

di sciogliere d'autorità le cooperative che non avessero depositato i bilanci per due anni consecutivi né avessero compiuto in detto periodo atti di amministrazione o di gestione (articolo 8 del regio decreto legge n. 1882).

Le leggi fasciste predette, cioè oltre i poteri in esse indicati, non attribuivano al potere esecutivo le facoltà di imporre d'autorità agli enti cooperativi un ordinamento di esclusiva elaborazione governativa tanto maggiormente se lesivo dei diritti legalmente insopprimibili dei loro soci.

Ma anche se si volesse dare prevalenza per l'Alleanza cooperativa torinese alla sua formale pseudo denominazione di ente morale, il suo ordinamento risulta sempre in contra-

sto stridente anche con l'ordinamento giuridico stabilito nel Codice civile vigente per le persone giuridiche private (alias gli enti morali di un tempo).

Infatti, nel mentre con gli articoli 12, 13 e 2249 il Codice civile conferma la distinzione netta ed inconfondibile fra le persone giuridiche private (alias gli enti morali privati dell'articolo 425 del Codice civile del 1865) e le società-imprese, il nuovo Codice civile disciplina con norme precise (colmando la lacuna del Codice civile abrogato) anche la costituzione e l'ordinamento delle associazioni di diritto privato riconosciute come persone giuridiche, stabilendo anche per esse, pur subordinando alcuni atti all'approvazione dell'Autorità governativa, un regime di libertà negoziale analogo a quello delle società cooperative: costituzione mediante atto pubblico *per volontà dei consociati* che contestualmente ne approvano lo statuto determinandovi *di loro volontà* la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi dei consociati e le condizioni della loro ammissione, le norme relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del suo patrimonio (articolo 16); attribuzione all'assemblea del potere di approvare il bilancio (articolo 20), di modificare l'atto costituito e lo statuto e di deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio (articolo 21) e la esclusione dei soci (articolo 24).

La Liberazione del nostro Paese dall'oppressione fascista avrebbe dovuto apportare anche ai soci dell'Alleanza cooperativa torinese la riparazione dei torti e delle sopraffazioni subite durante il fascismo e la restituzione del loro ente alla loro libera e democratica determinazione con l'ordinamento di vera e propria società cooperativa previsto dalle leggi vigenti.

Invece, salvo una lieve modificazione disposta dalla legge n. 316 del 25 marzo 1958, l'Alleanza cooperativa torinese, malgrado persegua scopi ed eserciti attività propri delle società cooperative, conserva ancora l'anormale ed anti-giuridico ordinamento fascista che ha sottratto e sottrae ancora ai soci il diritto di liberamente determinare lo statuto del loro ente, il diritto di nominare il presidente, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, il diritto di approvare e disapprovare il bilancio, ecc.

Irregolarità ed abnormità tanto più evidenti sotto il duplice profilo:

a) che lo Stato non ha in alcun modo contribuito alla formazione ed al conferimento

del capitale e del patrimonio dei due Enti, soltanto i soci avendo contribuito a tale formazione e conferimento;

b) che il nostro ordinamento giuridico non prevede tale grave e sostanziale limitazione della libertà e dell'autonomia dei soci né per le società cooperative né per le associazioni e fondazioni (articoli 12 a 36 del Codice civile vigente), che sono i cosiddetti Enti morali del vecchio Codice civile.

La proposta di legge che vi presentiamo è diretta a restaurare i diritti e la libertà dei cooperatori soci dell'Alleanza cooperativa torinese. Restaurazione che è una esigenza morale giuridica e politica, la quale non può essere ulteriormente protratta, essendo stata per troppo tempo ritardata malgrado la caduta del fascismo e la istaurazione della Repubblica fondata sul lavoro.

Ritardo per il quale non esiste giustificazione alcuna, sostanzandosi esso anche in una ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri enti cooperativi, come i Consorzi agrari, la loro Federazione e la Unione militare, che vittime, al pari dell'Alleanza cooperativa torinese, dell'arbitrio del fascismo, lo hanno visto prontamente eliminato dopo la Liberazione, essendo stato rispettivamente con le leggi del 1946 e del 1948, restituiti alle forme e all'ordinamento cooperativo originario.

\* \* \*

L'articolo 1 prevede, per l'Alleanza cooperativa torinese restituita alla forma di società cooperativa, il mantenimento di una durata illimitata in aderenza al fatto che la sua durata originaria fissata dai costituenti in 10 anni (dal 1899 al 1909) risulta essere stata successivamente, nel 1907, prorogata per 99 anni.

Poiché agli anziani soci dell'Associazione generale operaia e della Cooperativa ferroviaria assorbiti dall'Alleanza cooperativa torinese nel 1933, ai sono aggiunti nuovi soci ammessi dopo tale epoca e definiti « ordinari » nell'attuale ordinamento, l'articolo 2 attribuisce loro la facoltà di recedere con il diritto

alla liquidazione delle proprie quote secondo le norme in uso nelle società cooperative.

L'articolo 3 regola, in conformità ai modi stabiliti dalla legge per il ritorno dei consorzi agrari alla forma cooperativa, l'iscrizione dell'Alleanza cooperativa torinese nei registri di Cancelleria del tribunale di Torino come società cooperativa, e stabilisce le persone cui incombe la responsabilità dei relativi adempimenti in conformità colle analoghe norme del codice civile.

L'articolo 4 attribuisce all'Alleanza cooperativa torinese nella sua nuova forma il capitale sociale e il patrimonio, nella sua consistenza sia attiva che passiva, già posseduti nella forma di ente morale.

L'articolo 5 stabilisce, con opportune modifiche ed adeguamenti aderenti alle origini dell'Alleanza cooperativa torinese e alla forma di società cooperativa quale deve essere l'ordinamento interno che dovrà regolarla fino a quando l'assemblea dei suoi soci non ne approverà l'ordinamento cooperativo definitivo.

Gli articoli da 6 a 13 determinano gli organi amministrativi e di controllo che dovranno reggere l'Alleanza cooperativa torinese fino a quando non saranno deliberati col suo nuovo statuto, i modi della loro elezione, ed i modi di convocazione e di funzionamento dell'assemblea che dovrà eleggerli.

Gli articoli da 14 a 16 regolano l'amministrazione ed il controllo temporanei dell'Alleanza cooperativa torinese fino alla costituzione dei suoi nuovi organi elettivi, con le modalità per il passaggio delle consegne ai medesimi.

L'articolo 17 attribuisce ai nuovi organi elettivi il potere di elaborare il nuovo ordinamento statutario dell'Alleanza cooperativa torinese, indicando i principi generali cooperativi cui deve essere ispirato ed il termine entro il quale dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

L'articolo 18 stabilisce ovviamente le esenzioni fiscali inerenti ad adempimenti alcuni dei quali sono analoghi a quelli di costituzione di una società cooperativa ed altri sono il risultato di una necessaria riparazione di atti illegittimi del passato regime.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'Ente morale Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, nella composizione dei suoi attuali soci, è restituito, con durata illimitata nei termini e secondo le modalità nella presente legge disposti, alla sua originaria costituzione di impresa cooperativa, assumendo la forma e l'ordinamento di società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di « Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata », per il perseguimento degli scopi mutualistici propri delle cooperative di consumo compresi, fra gli altri, quelli previsti nell'articolo 1 dello statuto sociale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Con la quota di partecipazione rispettivamente da ciascuna persona sottoscritta e versata, sono di diritto soci dell'Alleanza cooperativa Torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata » le persone fisiche e giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno iscritti come soci anziani ed ordinari nel libro soci dell'Ente morale Alleanza cooperativa torinese.

Tuttavia i soci ordinari avranno la facoltà di fare dichiarazione scritta e sottoscritta di recesso e contestuale richiesta di rimborso della quota da ciascuno di essi sottoscritta e versata, dandone comunicazione all'Alleanza cooperativa torinese mediante lettera raccomandata R. R. da spedirsi entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione delle quote dei recedenti, in misura comunque mai superiore all'importo da ciascun recedente effettivamente versato, sarà fatta sulla base del bilancio del primo esercizio che sarà chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed il rimborso agli aventi diritto sarà fatto entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

### ART. 3.

Agli effetti della forma costitutiva di società cooperativa a responsabilità limitata disposta col precedente articolo 1 e

della conservazione, sotto questa nuova forma, della personalità giuridica già posseduta, la presente legge sostituisce l'ordine del tribunale di cui al terzo comma dell'articolo 2330 del Codice civile, e la iscrizione dell'« Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata » nei registri di Cancelleria del tribunale di Torino dovrà essere fatta, in esecuzione della presente legge, mediante il deposito presso la predetta Cancelleria di una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel quale la presente legge verrà pubblicata.

La Cancelleria del tribunale civile di Torino procederà all'iscrizione dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumi a responsabilità limitata, nei registri delle società, nel modo innanzi prescritto, senza uopo di ulteriore pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale delle società per azioni*.

Il deposito disposto nel 1° comma del presente articolo dovrà essere eseguito a cura degli amministratori, o in loro sostituzione anche a cura dei sindaci, in carica nell'Alleanza cooperativa torinese alla data in vigore della presente legge, entro i quindici giorni successivi a tale data.

Se gli amministratori od i sindaci non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, salvo a loro carico la sanzione penale disposta dall'articolo 2626 del Codice civile, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

#### ART. 4.

Per effetto di quanto disposto nei precedenti articoli all'« Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata » apparterranno di diritto il capitale sociale, tutti i beni, mobili ed immobili, con i relativi oneri passivi, le scorte di qualsiasi genere, ed, in genere, senza esclusione di alcuna, tutte le attività e passività e tutti i diritti e gli obblighi di pertinenza dell'attuale ente morale Alleanza cooperativa torinese e comunque dal medesimo posseduti, il tutto come risulterà dall'inventario, dalla situazione patrimoniale e dal verbale di consegne di cui al successivo articolo 14, con la continuità di diritto da parte dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, dell'esercizio e della gestione di tutti gli attuali settori di attività dell'azienda, comprese le gestioni delle farmacie e delle casse deposito dei soci.

## ART. 5.

Salvo per quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, e fino a quando non sarà provveduto all'approvazione del suo nuovo statuto, l'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata sarà temporaneamente regolata dalle disposizioni statutarie attualmente in vigore con esclusione:

a) del preambolo dell'articolo 1 che è sostituito dal seguente:

« L'Alleanza cooperativa torinese Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, originariamente fondata dall'Associazione generale degli operai di ambo i sessi di Torino e dalla Società anonima cooperativa ferroviaria di consumo di Torino, ha per iscopo: »;

b) delle autorizzazioni e approvazioni ministeriali previste nello stesso articolo 1;

c) del requisito « di razza ariana » richiesto nel n. 1°) dell'articolo 4;

d) dell'obbligo di firma del libro soci previsto nell'articolo 5, e delle sanzioni previste nell'articolo 6 per il ritardo ed il difetto di sottoscrizione dello stesso libro;

e) del secondo motivo di esclusione previsto nella lettera c) dell'articolo 11;

f) dell'articolo 12;

g) dell'articolo 18 il cui 1° comma è sostituito dal disposto dell'articolo 2364 del Codice civile;

h) della pubblicazione su *Il Lavoro Cooperativo* prevista nell'articolo 19, sostituita dalla pubblicazione sul notiziario sociale *Alleanza Cooperativa*;

i) degli articoli 20 e 21, che sono sostituiti dalle disposizioni dei successivi articoli da 8 a 13 della presente legge;

l) della lettera d) dell'articolo 22;

m) dell'articolo 25, il cui primo comma, salva la determinazione della decorrenza dell'esercizio che resta immutata, è sostituito dagli obblighi previsti per gli amministratori negli articoli 2423, 2432 e 2435 del Codice civile e assorbito, per il termine di presentazione del bilancio all'assemblea, della disposizione di cui alla precedente lettera g) del presente articolo;

n) della lettera b) dell'articolo 26;

o) del primo e secondo comma dell'articolo 28 che sono sostituiti dal primo e secondo comma del seguente articolo 6 della presente legge;

p) dal 2° comma dell'articolo 29 assorbito da quanto disposto nella presente lettera o);

q) della lettera h) dell'articolo 30;  
r) dell'articolo 34 e del secondo comma dell'articolo 38 assorbiti da quanto disposto nella precedente lettera g) del presente articolo;  
s) dell'articolo 39, eccettuato il primo periodo che resta valido;  
t) degli articoli da 40 a 46;  
u) di tutti i richiami agli articoli del cessato codice di commercio che sono sostituiti dai corrispondenti articoli del Codice civile.

ART. 6.

L'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, fino all'approvazione del suo nuovo statuto sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri eletti, fra i soci, dall'Assemblea generale che sarà convocata ai sensi e nei modi e termini disposti nel successivo articolo 7.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

La stessa assemblea generale procederà alla nomina di un nuovo Collegio dei sindaci composto di cinque sindaci effettivi, designando fra essi il presidente e due sindaci supplenti.

L'assemblea stessa determinerà le indennità di carica dovute al presidente ed agli amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata triennale del loro ufficio.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione in carica nella Alleanza cooperativa torinese alla data di entrata in vigore della presente legge, o, in caso di suo difetto ed in sua sostituzione, il Collegio dei sindaci in carica, entro i quarantacinque giorni successivi alla data della iscrizione, ai sensi del precedente articolo 3, dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, nei registri di Cancelleria del tribunale di Torino, dovrà convocare, nei modi disposti negli articoli seguenti, l'assemblea generale ponendo all'ordine del giorno:

a) elezione dei tredici membri del Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata;

b) elezione, designando fra essi il presidente, dei cinque sindaci effettivi del Collegio sindacale della Alleanza cooperativa



torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, e di due sindaci supplenti;

c) determinazione della indennità di carica per il presidente e per gli altri membri del Consiglio di amministrazione, e della retribuzione annuale dei sindaci.

ART. 8.

L'assemblea generale dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, è costituita dai delegati eletti da assemblee di primo grado fra i soci che alle medesime parteciperanno.

Le assemblee di primo grado sono convocate, per i soci residenti in Torino, in ognuno dei quartieri o frazioni in cui Torino è amministrativamente suddivisa, e, per quelli residenti fuori Torino, in ciascun comune sede di spaccio dell'Alleanza cooperativa torinese e dove risiedono non meno di 50 soci, e in ogni comune non sede di spaccio dove risiedono almeno 200 soci. I soci residenti in comuni nei quali non si raggiunga rispettivamente il numero di 50 o di 200 parteciperanno all'assemblea di primo grado convocata nel comune più vicino.

Il Consiglio di amministrazione, in occasione della convocazione delle assemblee, dovrà, sulla base delle disposizioni del precedente comma, determinare i soci rispettivamente assegnati a ciascuna delle assemblee di primo grado e successivamente dare comunicazione del piano di tutte le assemblee di primo grado e dei soci che, sulla base della loro rispettiva residenza, sono stati a ciascuna di esse rispettivamente assegnati, mediante la sua pubblicazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee, sul notiziario sociale *Alleanza cooperativa* e la sua affissione in tutti i locali e in tutti gli spacci sociali.

ART. 9.

L'assemblea generale e le assemblee di primo grado che debbono precederla saranno convocate dal Consiglio di amministrazione con un solo avviso da pubblicarsi sul notiziario sociale *Alleanza Cooperativa* almeno quindici giorni prima di quello fissato per la data di prima convocazione delle assemblee parziali o dell'assemblea parziale convocate per prime, con facoltà per il Consiglio di amministrazione di renderne maggiormente

edotti i soci anche con qualsiasi altra forma di pubblicità.

L'avviso dovrà contenere, con l'elencazione della materia da trattare, la indicazione dei giorni, delle ore e dei luoghi di adunanza dell'assemblea generale e delle singole assemblee di primo grado sia per la prima che per la seconda convocazione, che dovrà cadere almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima convocazione di ciascuna.

In esso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee parziali devono deliberare sulle medesime materie oggetto dell'assemblea generale ed eleggere i delegati che debbono partecipare a questa assemblea.

Le date di convocazione delle singole assemblee parziali potranno cadere anche in giorni diversi ma, comunque ed in ogni caso, la data di seconda convocazione delle ultime o dell'ultima di esse dovrà precedere almeno cinque giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale.

ART. 10.

Le assemblee di primo grado sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza e con la rappresentanza per delega di almeno la metà dei soci che risultino iscritti nel libro soci dell'Alleanza cooperativa torinese da almeno tre mesi ed a ciascuna di esse rispettivamente assegnati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei detti soci presenti e rappresentati per delega.

Esse deliberano su tutte le materie elencate nell'avviso di convocazione, ed eleggono, fra i soci presenti, i rispettivi delegati all'assemblea generale nella proporzione di uno ogni 20 soci o frazioni di 20, presenti in ciascuna di esse.

Salvo nel caso di unanimità sulle materie trattate, la elezione dei delegati dovrà essere fatta da ciascuna assemblea in relazione ai voti di maggioranza, minoranza ed astensione espressi in ciascuna deliberazione.

I processi verbali delle assemblee di primo grado dovranno contenere specificamente il numero dei soci presenti ed il computo dei voti di maggioranza, minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa ed il numero dei voti di maggioranza, minoranza od astensione rispettivamente attribuiti a ciascun delegato.

Nelle assemblee di primo grado ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore delle quote di partecipazione possedute, e

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

può rappresentare, con delega scritta, fino ad un massimo di cinque, altri soci aventi diritto alla partecipazione ed al voto nella sua rispettiva assemblea.

Le persone giuridiche socie sono rappresentate nelle assemblee di primo grado dal proprio rappresentante legale, ovvero da un loro socio al quale sia stata conferita apposita delega dal rispettivo consiglio di amministrazione.

## ART. 11.

L'assemblea generale sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza personale di tanti delegati delle assemblee di primo grado che rappresentino complessivamente un numero di soci che raggiunga almeno la metà dei soci dell'Alleanza cooperativa torinese, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti e dai soci da essi complessivamente rappresentati.

L'assemblea generale delibera, anche in sede straordinaria con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino complessivamente la maggioranza assoluta dei voti che risultano complessivamente rappresentati dai delegati presenti.

## ART. 12.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da altro amministratore da lui delegato.

Le assemblee di primo grado saranno presiedute da un amministratore all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza, dal presidente designato dagli intervenuti.

Le assemblee eleggeranno i rispettivi segretari e scrutatori.

Di tutte le assemblee dovranno essere redatti i rispettivi processi verbali sottoscritti dai rispettivi presidenti, segretari e scrutatori.

## ART. 13.

Le votazioni delle assemblee sono fatte di regola per alzata di mano, ovvero secondo il sistema che verrà di volta in volta approvato dalla maggioranza dei presenti. È escluso il voto per acclamazione.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con voto diretto libero e segreto attribuito a lista di candidati designati per scrutinio di lista col sistema della rappresentanza proporzionale diretta.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, tutte le altre modalità per elezioni delle cariche sociali e ne darà comunicazione mediante pubblicazione nel notiziario sociale *Alleanza Cooperativa* ed affissione in tutti i locali e spacci sociali almeno un mese prima della prima data di prima convocazione delle prime assemblee di primo grado.

Per la elezione delle nuove cariche sociali disposta nel precedente articolo si applicheranno le modalità adottate nelle ultime elezioni avute luogo nella « *Alleanza cooperativa torinese* »; tuttavia esse dovranno essere ugualmente pubblicate nei modi e termini disposti nel comma precedente a cura del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Collegio dei Sindaci, in carica nell'*Alleanza cooperativa torinese* alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che per provvedere agli adempimenti disposti nei precedenti articoli 3, terzo comma, 7, 8, e 13, quarto comma, resteranno temporaneamente in carica fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'*Alleanza cooperativa torinese*, società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, per continuare rispettivamente la gestione ordinaria dell'impresa sociale ed il suo controllo, e provvedere agli altri adempimenti disposti negli articoli seguenti.

Durante il periodo della predetta temporanea ordinaria gestione il Consiglio di amministrazione, sotto il rigoroso controllo del Collegio sindacale, non potrà compiere alcun atto di straordinaria amministrazione e comunque, alcun atto, anche se di gestione ordinaria impegnativo oltre il termine della gestione temporanea stessa, e non potrà prendere alcuna deliberazione in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

## ART. 15.

Il Consiglio di amministrazione in carica nell'*Alleanza cooperativa torinese*, con il controllo e la responsabilità anche sostitutiva del Collegio dei sindaci in carica alla data predetta, dovrà redigere l'inventario e la situazione patrimoniale della *Alleanza cooperativa torinese* alla data di entrata in vigore della presente legge, e registrare

a nuovo tutti gli ordinari atti amministrativi che saranno compiuti durante la gestione temporanea ordinaria dell'impresa sociale successivamente a tale data e fino a quella in cui saranno effettuate le consegne all'eleggendo Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, società cooperativa di consumo a responsabilità limitata

ART. 16.

Colla costituzione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci che risulteranno eletti per l'Alleanza cooperativa torinese, società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, dall'assemblea generale di cui al precedente articolo 7, cesseranno dalla carica tutti gli amministratori, il presidente e tutti i sindaci effettivi e supplenti in carica nell'Alleanza cooperativa torinese alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli amministratori e il presidente uscenti, insieme e solidalmente coi sindaci effettivi uscenti, dovranno immediatamente effettuare le consegne della loro gestione dell'Alleanza cooperativa torinese e del rispettivo patrimonio, con l'inventario e la situazione patrimoniale che saranno state redatte a norma del precedente articolo 15 e con il rendiconto del periodo di gestione temporanea successivo fino al giorno delle consegne, al consiglio di Amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, il quale le riceverà, in contraddittorio, con l'assistenza ed il controllo del Collegio dei Sindaci che sarà stato eletto nell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, dalla assemblea generale di cui all'articolo 7.

Delle consegne dovrà essere redatto processo verbale al quale saranno allegati, sottoscritti dal presidente, dagli amministratori e dai sindaci uscenti, l'inventario, la situazione patrimoniale ed il rendiconto del Consiglio di amministrazione uscente, e nel quale dovranno essere chiaramente e precisamente verbalizzate tutte le eventuali deduzioni e riserve degli amministratori e sindaci neo eletti che riceveranno le consegne.

ART. 17.

Il Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, con la collaborazione del Collegio dei sindaci

dovrà elaborare il nuovo statuto sociale dell'Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, e sottoporlo, entro e non oltre 180 giorni successivi alla data del proprio insediamento, all'approvazione dell'assemblea generale di cui al precedente articolo 8, la quale dovrà essere convocata e svolgersi in sede straordinaria con le modalità di cui ai precedenti articoli da 8 a 13.

Il nuovo statuto della « Alleanza cooperativa torinese, Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, sarà elaborato tenendo presente le disposizioni del Codice civile sulle imprese cooperative, adeguandolo alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito in legge, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302, inserendovi le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 della legge innanzi citata e conseguentemente escludendo per i nuovi soci il versamento di cui al terzo comma dell'articolo 2525 del Codice civile, conservando, con le modalità che saranno ritenute più idonee alla peculiarità di struttura dell'Alleanza cooperativa torinese il sistema di assemblee di cui all'articolo 2533 del Codice civile ed il sistema di elezione delle cariche sociali con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale diretta, contemplando fra le cariche sociali anche l'elezione di un Collegio di probiviri in funzione arbitrale per la composizione e la risoluzione delle insorgenti controversie fra soci e tra soci e società.

#### ART. 18.

Tutti gli atti ed adempimenti della presente legge compresi i verbali di consegna di cui al precedente articolo 16 ed i relativi allegati, e, comunque qualsiasi altro atto od adempimento che sarà reso necessario per la attuazione della presente legge anche se in essa non specificamente indicato, sono esenti da tassa di bollo, imposta di registro e, ove ne occorrono gli adempimenti, da tassa di annotazione sui registri immobiliari.

#### ART. 19.

A decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge cesseranno di avere vigore il regio decreto 29 giugno 1933, n. 995, e successivi regi decreti modificativi, la legge modificativa 25 marzo 1948, n. 316, nonché, salvo quanto disposto nella presente legge,

i decreti ministeriali del 7 settembre 1933 e del 19 gennaio 1940 nonché, e comunque, qualsiasi altra disposizione legislativa, governativa o ministeriale concernente l'Ente morale Alleanza cooperativa torinese e, comunque, incompatibile con le disposizioni della presente legge.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.